

## Piano di sostituzione degli indici di riferimento

*Redatto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2016/1011*

*e dell'art. 118-bis del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)*

### 1. Premessa

Il presente documento rappresenta il "Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento" (di seguito, il "**Piano**") di INGENII SGR S.p.A. (di seguito anche "**INGENII**", "**SGR**" o "**Società**") e descrive le azioni da intraprendere in caso di variazioni sostanziali o cessazione degli indici di riferimento utilizzati nei contratti di finanziamento dei fondi gestiti dalla SGR, garantendo la continuità operativa.

Il Piano viene applicato ai contratti di finanziamento erogati dai fondi gestiti da INGENII che ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo VI del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "**TUB**") e che utilizzano indici di riferimento, e viene periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della SGR.

### 2. Modalità di adozione e riepilogo aggiornamenti

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR, che ne è il responsabile. L'aggiornamento e la revisione del presente documento devono avvenire ogniqualvolta si verifichi una modifica rilevante degli indici di riferimento, dell'operatività di INGENII, della struttura organizzativa interna o del contesto normativo di riferimento.

Riepilogo aggiornamenti:

Versione	Data emissione	Aggiornamenti
v.01	02/01/2025	Prima emissione

### 3. Riferimenti normativi

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/1011 (di seguito, "**Regolamento Benchmark**"), sono state riformate le previsioni inerenti alle modalità di rilevazione e di calcolo degli indici di riferimento utilizzati come benchmark nei contratti bancari e finanziari.

Il Regolamento Benchmark ha stabilito un quadro comune a livello europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento.

Ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento Benchmark l'utilizzo da parte degli intermediari di indici di riferimento nei "contratti finanziari", che sono i contratti di credito ai consumatori (CCD) e di credito immobiliare ai consumatori (MCD) come definiti dalla Direttiva 2008/48/CE e dalla Direttiva 2014/17/UE.

Inoltre, per utilizzo di indici di riferimento ai sensi del Regolamento Benchmark si intende anche l'emissione di uno strumento finanziario collegato a un indice ovvero la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario.

L'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento Benchmark ha previsto che gli intermediari che utilizzano gli indici di riferimento debbano redigere e mantenere dei solidi piani scritti che specificano le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Anche al fine di dare attuazione all'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento Benchmark, il legislatore italiano ha emanato il Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023, il cui articolo 3 ha introdotto nel il nuovo articolo 118-bis del TUB che disciplina l'obbligo di pubblicazione dei piani di sostituzione sul sito internet degli intermediari nonché l'obbligo di comunicazione alla clientela degli aggiornamenti dei piani almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile.

Inoltre, il nuovo art. 118-bis del TUB ha previsto che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse (le "**clausole di fallback**") consentono di individuare, anche per rinvio ai citati piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato ai contratti.

**L'art. 118-bis del TUB ha altresì esteso l'ambito di applicazione delle clausole di fallback a tutti i contratti e servizi bancari che ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo VI del TUB (di cui all'Allegato alla Delibera CICR 4 marzo 2003 e successivi aggiornamenti).**

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa, la SGR gestore dei fondi di credito è tenuta alla redazione e all'aggiornamento del presente Piano, a cui i contratti di finanziamento rimandano.

#### 4. Monitoraggio degli indici

Il monitoraggio degli indici utilizzati dalla SGR è affidato all'ufficio Monitoraggio Crediti, Rete e Outsourcing. Gli indici vengono monitorati trimestralmente per identificare eventuali variazioni sostanziali o cessazioni.

Nel caso in cui il responsabile del monitoraggio degli indici rilevi una variazione sostanziale o la cessazione degli stessi, si avvia il procedimento di attuazione del presente Piano.

Per "**variazione sostanziale**" di un indice di riferimento si intende una modifica rilevante che impatti la metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice stesso ovvero cambiamenti significativi nella struttura o nel calcolo dell'indice (ad esempio, se l'amministratore di un indice decidesse di implementare una nuova metodologia che comporta un cambiamento sostanziale dell'interesse sottostante che l'indice intende misurare, questa sarebbe considerata una variazione sostanziale).

Non viene considerata come "variazione sostanziale" l'eventuale variazione quantitativa dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro di riferimento.

Per "**cessazione di un indice**" si intende, invece, quando il parametro di riferimento non viene più rilevato o determinato, in modo permanente, dall'amministratore dell'indice.

Non costituisce "cessazione di un indice" l'indisponibilità temporaneo del parametro di riferimento.

Tra gli eventi di variazione sostanziale o cessazione della rilevazione di un indice di riferimento, il Regolamento Benchmark individua direttamente alcuni eventi che, in quanto tali, danno luogo *ex lege* alla sostituzione dell'indice di riferimento (artt. 23 bis e 23 ter del Regolamento Benchmark). In particolare, gli eventi di sostituzione *ex lege* dell'indice di riferimento sono i seguenti:

- *perdita di rappresentatività*: l'indice di riferimento non rispecchia più il mercato o la realtà economica sottostanti secondo l'autorità competente per l'amministratore dell'indice;
- *liquidazione/cessazione*: l'amministratore dell'indice ha dichiarato che procederà alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cesserà di fornire, in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato, tale indice di riferimento, ovvero determinate scadenze o valute per le quali tale indice è calcolato;
- *illegalità*: l'utilizzo dell'indice diviene in qualunque modo illegale a seguito di una decisione dell'autorità competente;
- *revoca/sospensione dell'autorizzazione*: l'autorità competente revoca o sospende l'autorizzazione alla rilevazione e pubblicazione dell'indice.

#### 5. Individuazione dell'indice sostitutivo

L'indice sostitutivo è stato scelto in base a criteri di disponibilità, trasparenza, rappresentatività del mercato e

conformità alle normative vigenti.

In particolare, l'indice sostitutivo individuato deve riflettere la natura e la struttura dell'indice originale, mantenendo la coerenza con il mercato o il settore economico rappresentato.

Inoltre, l'indice deve essere ampiamente utilizzato e riconosciuto nel mercato, garantendo che continui a rappresentare adeguatamente la realtà economica sottostante.

La sostituzione dell'indice deve ridurre al minimo l'impatto economico per i clienti per la SGR e per i fondi eroganti. Questo include evitare costi aggiuntivi e complicazioni operative che potrebbero derivare dalla transizione a un nuovo indice.

Qualora le Autorità europee o l'Autorità nazionale competente indichino direttamente un indice sostitutivo del parametro per il quale si è verificato un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, la SGR applicherà tale indice sostitutivo e i criteri di aggiustamento individuati.

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di cessazione dell'indice di riferimento, la SGR applicherà un indice alternativo (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'indice la cui rilevazione è cessata e che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o individuato in sostituzione del parametro soppresso per legge o dalla Banca Centrale Europea e/o da qualsiasi autorità regolamentare o di vigilanza (o da qualsiasi gruppo di lavoro o comitato sponsorizzato o presieduto da, o costituito su richiesta di, una di esse) al fine di raccomandare un tasso sostitutivo del parametro.

Nel caso in cui non venisse individuato un indice sostitutivo dalle autorità competenti, secondo quanto precedentemente previsto, di seguito si riporta l'indice sostitutivo che verrà utilizzato dalla SGR.

Parametro di riferimento	Parametro sostitutivo
MEDIA EURIBOR 3 Mesi (divisore 360)	€STR

In caso di variazione sostanziale dell'indice di riferimento indicato verrà automaticamente applicato il medesimo indice di riferimento a seguito della variazione effettuata, previa comunicazione alla clientela.

## 6. Comunicazioni alla clientela

A seguito del monitoraggio effettuato, al verificarsi di un evento che comporta una variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento, la SGR attiverà il procedimento di variazione o sostituzione del parametro, secondo il procedimento individuato nel paragrafo seguente, effettuando la comunicazione alla clientela interessata da tale cambiamento.

La SGR comunicherà alla clientela interessata, entro 30 (trenta) giorni dall'evento che comporta una variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento, in forma scritta o mediante altro supporto durevole accettato dal cliente, le modifiche al parametro (in caso di variazione sostanziale) o il parametro di riferimento sostitutivo individuato ai sensi del paragrafo precedente.

La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile del parametro oggetto di variazione sostanziale o cessazione.

Le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni sopra rappresentate sono inefficaci. In caso di inefficacia si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, lettera a) del TUB.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 118-bis, comma 1, del TUB, la SGR comunicherà altresì alla clientela tutti gli aggiornamenti al presente Piano, effettuati ai sensi del paragrafo successivo, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, anche nell'ambito delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del TUB.

## **7. Esecuzione e revisione del Piano**

Il presente Piano viene aggiornato ed attuato secondo il procedimento previsto di seguito. In caso di aggiornamento, il Piano è pubblicato e messo a disposizione dei clienti sul sito internet della SGR.

### **7.1. Verifica coerenza indice sostitutivo**

1. Il responsabile dell'ufficio Monitoraggio Crediti, Rete e Outsourcing verifica la coerenza dell'indice sostitutivo individuato all'interno del Piano con la normativa di riferimento, con le condizioni di mercato e, qualora intervengano delle novità normative o variazioni impattanti, anche in conseguenza di modifiche alla struttura organizzativa e all'operatività aziendale della SGR, propone di modificare il parametro di riferimento sostitutivo previsto nel Piano. La proposta deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole delle Funzioni di Risk Management e Compliance.

### **7.2. Variazione sostanziale o cessazione indice di riferimento**

1. Il responsabile dell'ufficio Monitoraggio Crediti, Rete e Outsourcing a seguito del monitoraggio sugli indici, controlla il verificarsi di un evento di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento e nel caso di esito positivo del controllo elabora una proposta dettagliata delle azioni necessarie per dare attuazione al Piano, che include:
  - l'analisi dei rischi;
  - la pianificazione delle risorse;
  - la definizione delle tempistiche.Questa proposta viene poi presentata all'Amministratore Delegato e alle Funzioni di Risk Management e Compliance, per una valutazione preliminare.
2. Le Funzioni di Risk Management e Compliance, ciascuna per il proprio ambito di competenza, svolgono un'analisi approfondita delle proposte di aggiornamento del Piano. Il Responsabile della Funzione di Risk Management valuta i potenziali rischi associati alla sostituzione degli indici e propone misure di mitigazione. Il Responsabile della Funzione di Compliance verifica che le proposte siano conformi alle normative vigenti e alle linee guida interne. Entrambe le funzioni collaborano per garantire che il Piano sia robusto e attuabile, fornendo feedback e raccomandazioni per eventuali miglioramenti.
3. L'Amministratore Delegato valuta la proposta di aggiornamento del Piano o di attuazione dello stesso, considerando le implicazioni strategiche, operative e finanziarie. Inoltre, l'Amministratore Delegato esamina i dettagli forniti dalle Funzioni di Risk Management e Compliance, assicurandosi che tutte le misure di mitigazione dei rischi siano adeguate e che il Piano sia conforme alla normativa di riferimento. Una volta soddisfatto della proposta, l'Amministratore Delegato la sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale.
4. Il Consiglio di Amministrazione valuta e approva la proposta di aggiornamento del Piano, esaminando le analisi e le raccomandazioni fornite dalle diverse funzioni aziendali. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle attività poste in essere per l'attuazione del Piano, assicurandosi che tutte le azioni siano allineate con la strategia aziendale e gli obiettivi di lungo termine. Il Consiglio di Amministrazione monitora inoltre l'implementazione del Piano, richiedendo aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento e sugli eventuali impatti riscontrati.